



COMUNE DI PENNE

Provincia di Pescara

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Armanda Pantaleone)

IL SINDACO
(Ezio Di Marcoberardino)

Approvato con deliberazione C.C. n.92
in data 26 novembre 2007

Articolo 1 (costituzione)

E' costituito il "Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile" del Comune di Penne, denominato "Protezione Civile Vestina - Gruppo Jonny Damiani", formato da volontari aderenti tra promotori e soci, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune di Penne, o eccezionalmente nei Comuni limitrofi non appartenenti a gruppi comunali di altri Comuni.

Articolo 2 (obiettivi)

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica Amministrazione, per la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile e in caso di emergenza.

Articolo 3 (criteri di iscrizione e ammissione)

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda al responsabile del Gruppo ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, oltre al superamento di apposito corso di addestramento di cui all'art. 5.

I volontari devono possedere l'idoneità fisica all'impiego cui sono destinati, attestata annualmente da apposito certificato medico.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna, sulla base dei modelli regionali.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della legge 11 agosto 1991, n.266 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia.

Articolo 4 (responsabilità)

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della legge 24 febbraio 1992, n.225, è autorità comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Il Sindaco nomina, tra i componenti del gruppo, un coordinatore che ha la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

Articolo 5 (addestramento)

I volontari vengono addestrati a cura della Regione e dalla Prefettura, con il supporto di tecnici dei Settori regionali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato o di altri tecnici qualificati appartenenti ad Istituzioni od Enti che hanno competenza in materia.

Articolo 6 (specializzazioni)

All'interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Articolo 7 (emergenza)

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 8 (doveri)

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate. Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal Responsabile e debitamente vistato dal Sindaco.

Articolo 9 (diritti)

Ai Gruppi comunali possono essere concessi:

- dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione nell'elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194;
- dalla Regione Abruzzo, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali.

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194 i seguenti benefici:

- a. mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b. mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale de parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

- c. copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266;
- d. per quanto riguarda studenti universitari e/o di scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto;
- e. rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc...), previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Comitato Comunale di Protezione Civile. Su parere del Comitato Comunale di Protezione Civile, il Sindaco provvede a rimborsare le spese documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate.

Articolo 10 (provvedimenti disciplinari)

Il responsabile del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione sentito l'interessato e il responsabile del Gruppo.

Articolo 11 (collaborazione Gruppi intercomunali)

L'Amministrazione comunale ed il Responsabile del Gruppo, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi comunali di volontariato dei Comuni vicini e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo intercomunale.

Articolo 12 (disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. n.194 dell'08 febbraio 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.

Il Comune inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile di cui alla L.R. 20 luglio 1989, n.58 e successive modificazioni.